



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 575 del 02/07/2025

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'ASL VCO E LA FONDAZIONE EDO ED ELVO TEMPIA VALENTA ONLUS DI BIELLA PER ATTIVITÀ DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Zanetta Silvia

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

premesse che:

- gli esami di diagnostica molecolare nel trattamento dei tumori permettono di identificare specifiche alterazioni genetiche o molecolari presenti nelle cellule tumorali, che possono influenzare la risposta del tumore a determinate terapie (cd. "medicina di precisione"), consentendo di personalizzare il trattamento e scegliendo le terapie più efficaci e mirate per ogni singolo paziente;
- a tal fine i Direttori delle SS.OO.CC. Oncologia e Anatomia Patologica hanno manifestato alla Direzione Sanitaria Aziendale l'esigenza di attivare una convenzione per la valutazione dei marcatori diagnostici, prognostici e/o predittivi in ambito oncologico a beneficio dei pazienti in cura presso l'ASL VCO e, in esito all'indagine di settore svolta, alla comparazione qualitativa degli esami svolti e alla valutazione costi/benefici, hanno individuato quale Struttura idonea il Laboratorio di Oncologia Molecolare della Fondazione Edo ed Elvo Tempia Valenta Onlus di Biella, situato all'interno dell'Ospedale degli Infermi di Biella, via dei Ponderanesi 2, Ponderano (BI);

visto e considerato che:

- la Fondazione Edo ed Elvo Tempia Valenta Onlus di Biella, con D.D. n. 2319/A1414D/2022 della Regione Piemonte, è stata autorizzata all'apertura ed all'esercizio, presso la sede operativa "Ospedale degli Infermi" in Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi n. 2, dell'attività di Laboratorio di Oncologia Molecolare (LOM) (nel settore della Genetica Medica);
- il Laboratorio di Oncologia Molecolare è una struttura caratterizzata da significativa esperienza, notevoli volumi di attività diagnostica e consolidati sistemi di gestione della qualità, che da oltre 10 anni eroga, in convenzione con il SSN, prestazioni sanitarie nell'ambito dell'oncologia molecolare per i pazienti del quadrante del Piemonte Nord-Orientale e con D.D. n. 1645/A1400A/2021 è stata individuata dalla Regione Piemonte quale centro deputato all'esecuzione e alla validazione dei test genomici per il carcinoma mammario per conto della ASL di Biella;
- il Laboratorio di Oncologia Molecolare è altresì accreditato secondo ISO 15189 da ACCREDIA come Laboratorio Medico (01715; rev.02) per l'esecuzione di esami molecolari nella disciplina Genetica Medica;

preso atto del parere favorevole della Direzione Sanitaria Aziendale;

dato atto che, acquisita dai Direttori delle SS.OO.CC. Oncologia e Anatomia Patologica la valutazione positiva della proposta di convenzione trasmessa dal Laboratorio di Oncologia Molecolare della Fondazione Edo ed Elvo Tempia, sotto il profilo tecnico, qualitativo ed economico, la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni, a seguito dei chiarimenti/approfondimenti intercorsi [rif. Nota di richiesta ASL VCO prot. n. 35602/25 del



27/05/25 – riscontro email del 27/05/25, acquisita in pari data al prot. aziendale n. 35758/25], con nota prot. n. 36668/25 del 30/05/25 condivideva la bozza di convenzione;

considerato che a seguito di ulteriore confronto tecnico tra il Direttore della SOC Anatomia Patologia e il Referente del Laboratorio di Oncologia Molecolare della Fondazione, in data 20/06/2025 la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni condivideva il testo di convenzione, modificato all'art. 3 ed integrato all'art. 8, nella formulazione di cui al documento che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

ritenuto altresì di approvare l'atto di nomina della Fondazione Edo ed Elvo Tempia Valenta Onlus a Responsabile del trattamento dei dati personali, allegato B al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere successivamente alla stipula della convenzione;

dato atto che i Direttori delle SS.OO.CC. Anatomia Patologica e Oncologia hanno congiuntamente stimato i costi della convenzione per il periodo di vigenza della stessa, alla luce dell'analisi previsionale degli esami di diagnostica molecolare da richiedere, determinando un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:

- di €. 27.400,00// da imputarsi sul conto 3.10.04.89 aut 3 sub 131, Esercizio anno 2025
- di €. 47.000,00// da imputarsi sul conto 3.10.04.89 aut 3 sub 131, Esercizio anno 2026

PROPONE

di sottoscrivere la convenzione con la Fondazione Edo ed Elvo Tempia Valenta Onlus di Biella per l'esecuzione di esami di diagnostica molecolare, in particolare per la valutazione dei marcatori diagnostici, prognostici e/o predittivi in ambito oncologico;

di dare atto che:

- la convenzione ha validità dal 01/06/2025 al 31/12/2026;
- eventuali pregressi rapporti intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti sono regolati dalla convenzione che si approva col presente atto;
- le condizioni normo-economiche pattuite sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

di approvare l'atto di nomina della Fondazione Edo ed Elvo Tempia Valenta Onlus a Responsabile del trattamento dei dati personali, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (AL02), da sottoscrivere successivamente alla stipula della convenzione;

di precisare che l'adozione del presente atto determina un impegno presunto di spesa per il periodo di vigenza della convenzione come di seguito specificato:

- di €. 27.400,00// da imputarsi sul conto 3.10.04.89 aut 3 sub 131, Esercizio anno 2025
- di €. 47.000,00// da imputarsi sul conto 3.10.04.89 aut 3 sub 131, Esercizio anno 2026



Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di sottoscrivere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, la convenzione con la Fondazione Edo ed Elvo Tempia Valenta Onlus di Biella per l'esecuzione di esami di diagnostica molecolare, in particolare per la valutazione dei marcatori diagnostici, prognostici e/o predittivi in ambito oncologico;

2) di dare atto che:

- la convenzione ha validità dal 01/06/2025 al 31/12/2026;
- eventuali pregressi rapporti intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti sono regolati dalla convenzione che si approva col presente atto;
- le condizioni normo-economiche pattuite sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

3) di approvare l'atto di nomina della Fondazione Edo ed Elvo Tempia Valenta Onlus a Responsabile del trattamento dei dati personali, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (AL02), da sottoscrivere successivamente alla stipula della convenzione;

4) di precisare che l'adozione del presente atto determina un impegno presunto di spesa per il periodo di vigenza della convenzione come di seguito specificato:

- di €. 27.400,00// da imputarsi sul conto 3.10.04.89 aut 3 sub 131, Esercizio anno 2025
- di €. 47.000,00// da imputarsi sul conto 3.10.04.89 aut 3 sub 131, Esercizio anno 2026

5) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

6) di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020;

7) di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 10 del 24 gennaio 1995;



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

8) di dare atto che la delibera verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

	CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE EDO ED ELVO TEMPIA VALENTA	
	ONLUS DI BIELLA E L'ASL VCO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI	
	DIAGNOSTICA MOLECOLARE.	
	TRA	
	La Fondazione Edo ed Elvo Tempia Valenta Onlus di Biella , di seguito denominata	
	“Fondazione”, P.I. 02275510028, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante,	
	Dr.ssa Viola ERDINI, domiciliata ai fini del presente atto presso la Fondazione medesima in	
	Biella, Via Malta n. 3	
	E	
	L'Azienda Sanitaria Locale VCO (d'ora in poi denominata ASL VCO), P. IVA. n.	
	00634880033, con sede legale ad Omegna (VB), in via Mazzini n. 117, legalmente	
	rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Vittoria Maria Priolo, Direttore SOC	
	Affari Generali, Legali ed Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con	
	deliberazione n. 65 del 28/01/2020;	
	PREMESSO CHE:	
	<ul style="list-style-type: none"> la progressiva estensione delle procedure di diagnostica molecolare ed il 	
	prevedibile ulteriore ampliamento della stessa nel prossimo futuro rendono	
	difficilmente gestibile l'attività complessiva in singoli laboratori, sia per motivi di	
	impegno economico, sia per le necessarie specifiche competenze e che, quindi, per	
	garantire la massima efficienza diagnostica, pare razionale unire le competenze e le	
	dotazioni di attrezzature di strutture in territori contigui;	
	<ul style="list-style-type: none"> si prende atto che il Laboratorio di Oncologia Molecolare della Fondazione Tempia 	
	(di seguito LOM), situato all'interno dell'Ospedale degli Infermi di Biella (via dei	
	1	

	Ponderanesi 2, Ponderano (BI)) eroga da oltre 10 anni, in convenzione con il	
	Sistema Sanitario Nazionale, prestazioni sanitarie in ambito dell'oncologia	
	molecolare per i pazienti del quadrante del Piemonte Nord-Orientale:	
	○ con la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n.	
	1645/A1400A/2021, la Regione Piemonte ha individuato il LOM quale centro per	
	l'esecuzione e la validazione di test genomici per carcinoma mammario per conto	
	della ASL di Biella, al cui interno si trova il laboratorio stesso;	
	○ con la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 2319/A1414D/2022	
	il LOM è stato autorizzato a svolgere attività di genetica medica in particolare di	
	Oncologia Molecolare;	
	• il LOM è accreditato secondo ISO 15189 da ACCREDIA come Laboratorio	
	Medico (01715; rev.02) per l'esecuzione di esami molecolari nella disciplina	
	Genetica Medica (dettaglio aggiornato degli esami accreditati disponibile sul sito	
	della Fondazione);	
	• il LOM al fine di garantire la qualità del lavoro svolto ai clinici e in primis ai	
	pazienti, si sottopone annualmente ai controlli esterni di qualità europei organizzati	
	dall'ente di riferimento EMQN (European Molecular Genetics Quality Network);	
	• l'attività sarà soprattutto rivolta alla valutazione di marcatori diagnostici,	
	prognostici e/o predittivi, nello specifico ambito oncologico su pazienti in cura	
	presso l'ASL VCO.	
	CONSIDERATA	
	l'opportunità di rafforzare un rapporto organico di collaborazione tra i due enti al fine di	
	consentire lo svolgimento di attività afferenti all'oncologia molecolare, suddivise secondo le	
	competenze e le attrezzature disponibili, e di coordinare l'attivazione di nuove procedure	
	diagnostiche in sinergia, nonché di collaborazioni nell'ambito della ricerca scientifica su	
	2	

	temi di comune interesse;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 - Oggetto	
	La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione tra l'ASL VCO e la Fondazione	
	Edo Ed Elvo Tempia Onlus nell'ambito di attività afferenti all'oncologia molecolare, in	
	particolare nella valutazione di marcatori diagnostici, prognostici e/o predittivi, da eseguirsi	
	secondo le competenze e le attrezzature disponibili, finalizzate allo svolgimento di	
	procedure a valenza diagnostica, prognostica e/o predittiva di risposta alle terapie.	
	Art. 2 - Prestazioni da eseguire	
	In particolare, il LOM si impegna a svolgere:	
	<ul style="list-style-type: none"> l'analisi molecolare per la valutazione dello stato mutazionale somatico e/o 	
	germinale dei geni BRCA1 e BRCA2 con metodologia NGS in quanto marcatori	
	predittivi di risposta alla terapia con inibitori PARP nel carcinoma mammario,	
	tubo-ovarico, prostatico e pancreatico;	
	<ul style="list-style-type: none"> in caso di positività al test somatico NGS per mutazioni o per numero di copie 	
	alterato (CNV) sarà possibile richiedere un approfondimento germinale su prelievo	
	ematico mediante metodica sequenziamento Sanger o MLPA;	
	<ul style="list-style-type: none"> il test HRD (analisi genetica comprensiva della ricerca di mutazioni nei geni 	
	BRCA1 e BRCA2 e di difetti nel sistema di riparazione omologa del DNA) con	
	metodologia NGS in quanto marcatori predittivi di risposta alla terapia con inibitori	
	PARP per carcinoma ovarico.	
	<ul style="list-style-type: none"> il test NGS Cancer panel DNA (50 geni) per la caratterizzazione dei tumori solidi 	
	su tessuto tumorale o biopsia liquida (es. pathway AKT/PI3KCA/PTEN, biopsia	
	liquida ESR1, POLE, etc..) come marcatori prognostico-predittivi;	
	<ul style="list-style-type: none"> il test NGS Cancer Panel RNA su tessuto tumorale, per la valutazione delle fusioni 	
	3	

	di un pannello di geni marcatori prognostico-predittivi (es. NTRK, FGFR2, MET, RET, etc.);	
	<ul style="list-style-type: none"> l'analisi molecolare dello stato di metilazione del promotore del gene MLH1 per lo screening della sindrome di Lynch nei carcinomi endometriali (o carcinomi dello spettro Lynch) risultati MMR deficient (assenza proteina MLH1). 	
	La presente convenzione potrà essere implementata, alla luce di ulteriori necessità diagnostiche e in accordo tra le Parti, per mezzo di allegati tecnici aggiuntivi.	
	Art. 3 - Modalità di invio dei campioni	
	Per tutti i campioni tissutali da analizzare presso il LOM si procederà come segue:	
	1) la SOC Oncologia dell'ASL VCO (richiedente il test) segnala alla SOC Anatomia Patologica dell'ASL VCO la necessità di attivare le procedure di preparazione all'invio del materiale presso il LOM (IO 02 PRO 24 - Preparazione del materiale biologico per analisi di biologia molecolare), tramite invio all'Anatomia Patologica di:	
	<ul style="list-style-type: none"> consenso informato relativo all'analisi firmato dal paziente; 	
	<ul style="list-style-type: none"> richiesta del test provvisto di anagrafica della paziente (vedi MOD 5 PRO 24 – Richiesta Analisi BRCA, MOD 6 PRO 24 - Richiesta Analisi Molecolari, MOD 12 PRO 24 - Richiesta Analisi pMLH1, MOD 11 PRO 24 - Richiesta Analisi HRD); 	
	<ul style="list-style-type: none"> ricetta dematerializzata; 	
	2) presso la SOC Anatomia Patologica dell'ASL VCO verrà eseguita colorazione Ematossilina-Eosina con contestuale selezione dell'area di tessuto idonea all'analisi molecolare; successivamente un blocchetto istologico contenente il tessuto incluso in paraffina e/o relative sezioni in bianco e Ematossilina-Eosina di riferimento, corredato di diagnosi istologica e dei moduli di richiesta del test e di consenso informato suddetti, verrà opportunamente confezionato per la spedizione e sarà la SOC Anatomia patologica ad occuparsi della consegna del succitato materiale biologico al Servizio autisti dell'ASL VCO	
	4	

	per il trasferimento a Biella, secondo le modalità e le tempistiche concordate con il referente	
	dei trasporti della SOC Logistica.	
	3) Per tutti i campioni germinali da analizzare presso il LOM (laddove sia indicato attestare	
	la presenza di un rischio familiare) si procederà come segue:	
	la SOC Oncologia (richiedente il test) segnala la necessità di inviare al LOM due provette di	
	sangue intero in EDTA e di attivare le procedure di preparazione all’invio presso il LOM del	
	succitato materiale biologico opportunamente confezionato per la spedizione, corredato	
	rispettivamente da:	
	• consenso informato relativo all’analisi firmato dal paziente e dal clinico richiedente;	
	• referto istologico relativo alla patologia di cui il paziente è affetto;	
	• richiesta del test provvisto di anagrafica del paziente (vedi MOD 5 PRO 24 - Richiesta	
	Analisi BRCA);	
	• ricetta dematerializzata;	
	Sarà la SOC Oncologia a occuparsi della consegna del succitato materiale al Servizio autisti	
	dell’ASL VCO per il trasferimento a Biella, secondo le modalità e le tempistiche concordate	
	con il referente dei trasporti della SOC Logistica.	
	4) Per tutti i test su biopsia liquida da analizzare presso il LOM (es. carcinoma mammario	
	ESR1, carcinoma prostatico BRCA, etc..) si procederà come segue:	
	la SOC Oncologia (richiedente il test) segnala la necessità di inviare al LOM una provetta di	
	sangue intero in tubo dedicato streck e di attivare le procedure di preparazione all’invio	
	presso il LOM del prelievo a temperatura ambiente (15-25°C), corredato rispettivamente da:	
	• consenso informato relativo all’analisi firmato dal paziente e dal clinico richiedente;	
	• referto istologico relativo alla patologia di cui il paziente è affetto;	
	• richiesta del test provvisto di anagrafica del paziente (vedi MOD 5 PRO 24 - Richiesta	
	Analisi BRCA o MOD 6 PRO 24 - Richiesta Analisi Molecolari).	
	5	

	Sarà la SOC Oncologia ad occuparsi della consegna del succitato materiale al Servizio	
	autisti dell'ASL VCO per il trasferimento a Biella, secondo le modalità e le tempistiche	
	concordate con il referente dei trasporti della SOC Logistica.	
	Art. 4 - Accettazione dei campioni	
	I campioni inviati saranno recapitati al personale del Laboratorio di Oncologia Molecolare	
	della Fondazione dal Servizio autisti dell'ASL VCO. Il ricevente controllerà la concordanza	
	fra i campioni inviati e la documentazione allegata. In caso di mancata corrispondenza fra	
	quanto indicato sulla richiesta ed il materiale inviato, verrà compilato apposito modulo di	
	non idoneità.	
	Art. 5 - Processazione dei campioni	
	La processazione dei campioni verrà effettuata rispettando i criteri stabiliti dai protocolli	
	stiliti e archiviati presso il Laboratorio di Oncologia Molecolare della Fondazione. Tutta la	
	documentazione, facente parte del Sistema di Gestione della Qualità del Laboratorio,	
	comprese le modulistiche relative all'attività sperimentale, saranno archiviate e consultabili	
	su richiesta dell'ASL VCO.	
	Art. 6 - Refertazione	
	Eseguite le analisi molecolari richieste, che dovranno essere effettuate nei tempi indicati	
	dalle Linee Guida regionali, verrà emesso un referto firmato elettronicamente, che sarà	
	inviato (tramite link) alla casella di posta elettronica della SOC Anatomia Patologica	
	dell'ASLVCO (email: anatomiapatologica@aslvc.it) e alla mail del Centro Assistenza dei	
	Servizi (CAS) della SOC Oncologia dell'ASL VCO (email: cas.oncologia@aslvc.it).	
	L'accesso online ai referti avverrà tramite login (username e password) a norma del GDPR.	
	Art. 7 - Archivio	
	Il DNA estratto verrà archiviato in appositi congelatori presso il Laboratorio di Oncologia	
	Molecolare della Fondazione e conservato per un tempo concordato fra le parti, pari a 2	
	6	

	anni.	
	Il LOM conserva i documenti secondo la Linea Guida indicata dalla Direzione Generale	
	degli Archivi (https://www.bucap.it/news/approfondimenti-tematici/conservazione-	
	documenti/aziende-sanitarie-conservazione-documenti-linee-guida.htm) e in accordo allo	
	standard di riferimento e alle indicazioni di ACCREDIA (RT-35). In particolare i documenti	
	di accompagnamento ai campioni, i fogli di lavoro e le registrazioni strumentali relative agli	
	esami eseguiti verranno conservati 5 anni. Il LOM conserverà i referti 1 anno in formato	
	PDF, a meno di richiesta di oblio da parte del paziente, mentre allo stato attuale il software	
	gestionale non permette la cancellazione elettronica del referto. Trascorsi i periodi sopra	
	indicati, è facoltà del Laboratorio procedere alla loro eliminazione.	
	Art. 8 - Rapporti economici e modalità di pagamento	
	Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, l'ASL VCO si	
	impegna a corrispondere alla Fondazione:	
	1) Euro 800,00 per ogni test BRCA1/2 germinale effettuato con metodica NGS e refertato	
	dal LOM;	
	2) Euro 800,00 per ogni test BRCA1/2 somatico e biopsia liquida effettuato con metodica	
	NGS e refertato dal LOM;	
	3) Conferma di mutazione germinale nota in BRCA1/2 (sequenziamento Sanger su prelievo	
	ematico):	
	- Euro 60,00 se effettuata su paziente in caso di positività al test in NGS;	
	- Euro 120,00 se effettuata su familiare sano (test eseguito in doppio);	
	4) Euro 300,00 per ogni conferma di sospetta CNV (Copy Number Variation) nei geni	
	BRCA1/2 (metodica MLPA)	
	5) Euro 1950,00 per ogni test HRD effettuato con metodica NGS;	
	6) Euro 1150,00 per ogni test NGS DNA Cancer Panel (mutazioni 50 geni);	
	7	

	7) Euro 1350,00 per ogni test NGS DNA e RNA Cancer Panel (mutazioni e fusioni 50 + 12 geni) ;	
	8) Euro 300,00 Ipermetilazione del promotore MLH1	
	La Fondazione provvederà ad emettere fattura con cadenza mensile.	
	L'ASL VCO, dopo aver constatato la correttezza della documentazione pervenuta,	
	provvederà al pagamento dei corrispettivi stabiliti entro 60 giorni dalla data di emissione di	
	fattura.	
	Art. 9 - Copertura assicurativa	
	È a carico della Fondazione la copertura assicurativa per i rischi correlati allo svolgimento	
	dell'attività, limitatamente all'effettuazione delle prestazioni in oggetto.	
	Art. 10 - Ulteriori attività	
	La presente convenzione potrà essere implementata, alla luce di ulteriori necessità	
	diagnostiche e in accordo tra le Parti, per mezzo di allegati tecnici aggiuntivi.	
	Art. 11 - Trattamento dati personali	
	Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parla-	
	mento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei	
	dati), le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati personali (ex art. 68 del	
	GDPR) e del D. Lgs.196/03 e successive modifiche, le Linee Guida e prescrizioni del	
	Garante per la protezione dei dati personali con particolare riferimento ai profili relativi alle	
	modalità di trattamento dei dati, alle istruzioni da fornire ai soggetti autorizzati (ex art. 29	
	del GDPR) e alla attribuzione di specifici compiti e funzioni ai soggetti designati, ex art. 2	
	quaterdecies del D. Lgs.196 come novellato dal D. lgs. 101/2018. Le Parti rendono noto che	
	i dati, che verranno comunicati ai fini della presente convenzione, saranno trattati, anche in	
	forma elettronica, nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia e saranno	
	utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per la durata	
	8	

	necessaria per tali finalità.	
	Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, l'ASL VCO in qualità di Titolare del Trattamento,	
	attribuisce alla Fondazione il ruolo di Responsabile Esterno del Trattamento, come previsto	
	dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.	
	Art. 12 - Durata dell'accordo	
	La presente convenzione ha validità dal 01/06/2025 al 31/12/2026, salvo disdetta di una	
	delle parti tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con almeno tre mesi	
	di preavviso. Le Parti si danno reciprocamente atto che eventuali pregressi rapporti	
	intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti saranno regolati a norma della presente	
	convenzione.	
	L'eventuale rinnovo per ulteriore periodo di due anni dovrà essere richiesto dall'ASL VCO	
	con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di accoglimento della richiesta, il medesimo sarà	
	formalizzato in apposito accordo tra le parti.	
	Art. 13 - Foro competente	
	Per ogni controversia derivante dalla convenzione è competente il Foro di Verbania.	
	Art. 14 - Disposizioni finali	
	Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme contrattuali	
	vigenti in materia.	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5,	
	39 e 57 co. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.	
	Le spese eventuali di registrazione sono a carico della parte richiedente la registrazione. Le	
	spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle	
	Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).	
	Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge	
	7.8.1990, n. 241 e s.m.i.	
	9	



ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO DEL TRATTAMENTO DI DATI AL RESPONSABILE

ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679

Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, C.F./P.IVA **00634880033**, con sede legale in **Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)**, nella persona del (ruolo) Direttore SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali - nome cognome, cod. fisc., di seguito nel presente documento definito per brevità il *“titolare del trattamento”* o semplicemente il *“titolare”*, in forza di Nomina preposto al trattamento dati (rif. Nota prot. n. del

E

Ragione sociale	
Sede legale	
Partita IVA / Codice Fiscale	.
Legale Rappresentante e codice fiscale	.

di seguito, il *“responsabile del trattamento”* o semplicemente il *“responsabile”*, congiuntamente indicate come *“Parti”*

PREMESSO CHE

- a seguito della sottoscrizione del documento **CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE EDO ED ELVO TEMPIA VALENTA ONLUS DI BIELLA PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE** (di seguito, semplicemente definito il *“Contratto”*), ed ai fini del perfezionamento e dell'esecuzione dello stesso, il responsabile dovrà effettuare operazioni di trattamento di dati personali per conto del titolare;
- ai sensi dell'art. 4, par. 7, del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento determina, singolarmente o insieme ad altri, le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento di dati personali;
- ai sensi dell'art. 4, par. 8, del Regolamento UE 2016/679, il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- ai sensi dell'art. 28, par. 1, del Regolamento UE 2016/679, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa richiesti dalle disposizioni vigenti in materia, e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato;
- il titolare del trattamento individua i responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento UE 2016/679;

- ai sensi dell'art. 28, par. 3, del Regolamento UE 2016/679, le attività di trattamento effettuate da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinate da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;
- con riferimento a quanto sopra, il responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal titolare per iscritto, mediante il presente accordo e con eventuali atti successivi;
- è intenzione del titolare consentire l'accesso, sia al responsabile che alle persone da questi autorizzate al trattamento nell'ambito del proprio assetto organizzativo, per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per la corretta esecuzione del Contratto stipulato tra le Parti.

LE PARTI DICHIARANO E DANNO ATTO

- di aver negoziato individualmente e specificamente ciascuna clausola del presente Accordo, con ciò espressamente derogando alle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.;
- che dalla stipula del presente Accordo non deriva al Titolare un dovere di versare, e al Responsabile un diritto di richiedere, somme ulteriori rispetto a quelle previste dal Contratto;
- il Responsabile dichiara di possedere esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di Trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, ed in ogni caso di essere in grado di fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti della Normativa Privacy e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato;
- il Titolare dichiara di aver scelto il Responsabile in considerazione di quanto testé riportato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto di seguito riportato.

1. OGGETTO DEL DOCUMENTO

- 1.1. La materia disciplinata dal presente accordo è l'individuazione, da parte del suddetto titolare, del soggetto cui affidare le operazioni di trattamento di dati personali in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, definito anche "GDPR"), per quanto concerne le attività inerenti al Contratto di cui in premessa.
- 1.2. Il titolare del trattamento, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità ed ai mezzi del trattamento di dati personali, affida al suddetto responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali effettuate in relazione al Contratto stipulato tra le Parti.
- 1.3. Il responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal titolare attraverso il presente accordo, nonché a quelle ulteriori che gli saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.
- 1.4. Il responsabile prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali per conto del titolare, gli viene affidato per l'esclusiva ragione che il profilo societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità

previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al titolare, il quale potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

2. CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO

- 2.1 Le informazioni di cui all'art. 28, par. 3, del Regolamento UE 2016/679, in merito alla natura ed alle finalità del trattamento, così come alla durata del trattamento, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle categorie di interessati coinvolti, sono riportate in dettaglio nell'**Allegato B** del presente accordo.
- 2.2 I dati oggetto di trattamento sono raccolti in maniera accurata e trattati per le sole finalità sopra citate, strettamente necessarie per dare corretta esecuzione al Contratto stipulato tra le Parti.

3. OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

3.1 Il titolare ha l'obbligo di:

- affidare al responsabile tutte – ed esclusivamente – le operazioni di trattamento dei dati personali che siano necessarie per dare piena esecuzione al Contratto stipulato tra le Parti, e per ogni altra attività connessa al raggiungimento delle finalità sopra indicate, nonché quelle eventuali ulteriori derivanti dall'adempimento degli obblighi di legge.
- comunicare ufficialmente al responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate
- impartire le istruzioni, ulteriori rispetto a quelle contenute nel presente Accordo, preferibilmente in forma scritta;
- indicare al Responsabile i soggetti da lui incaricati di attività di revisione e ispezione, con congruo preavviso e si impegna a svolgere (e/o far svolgere) tali attività senza interferire con le ordinarie attività del Responsabile

4. DIRITTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

4.1 Il titolare ha il diritto di:

- a. vigilare sull'operato del responsabile
- b. opporsi alle modifiche (in aggiunta e/o sostituzione) dell'elenco degli altri Responsabili per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare;
- c. comunicare la cessazione e/o la sospensione del Trattamento qualora essa sia imposta dalla necessità di adempiere a divieti o obblighi derivanti dalla Normativa Privacy o dalla Normativa Applicabile, e/o a provvedimenti/ordini dell'Autorità di Controllo o altra Autorità;
- d. regresso, nei confronti del Responsabile, della somma, eventualmente pagata a titolo di risarcimento del danno subito dall'Interessato, corrispondente alla parte di responsabilità del Responsabile stesso

5. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

5.1 il responsabile ha l'obbligo di:

- a. osservare i principi generali del Trattamento (responsabilizzazione, liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità, dei trattamenti e della conservazione, integrità e riservatezza, protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita) e gli specifici obblighi imposti dalla Normativa Privacy al Responsabile;
- b. eseguire il Trattamento conformemente al presente Accordo e seguendo le eventuali ulteriori legittime istruzioni scritte impartite dal Titolare, se e nella misura in cui esse siano conformi alla Normativa Privacy e alla Normativa Applicabile;
- c. ove dovuto, prestare ampia collaborazione al Titolare per consentirgli di fornire agli Interessati le informazioni relative al Trattamento dei Dati Personali a norma degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché la raccolta del consenso e la sua eventuale documentazione (mediante conservazione di documenti cartacei, file di log, altri documenti informatici);
- d. mettere in atto preventivamente, e aggiornare periodicamente, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, tutte le misure tecniche e organizzative più idonee e comunque adeguate al Trattamento per garantirne la sicurezza, considerando il Trattamento stesso in ogni suo aspetto, e in particolare il rischio sui diritti e le libertà degli Interessati, e con specifico riferimento a quanto indicato all'art. 32 del GDPR;
- e. nel caso in cui le attività di Trattamento svolte per conto del Titolare implicino la fornitura e/o la gestione di servizi tecnologici, garantire che essi siano progettati in modo da attuare in modo efficace i principi generali del Trattamento, e ad integrare in esso le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti della Normativa Privacy (come previsto dall'art. 25.1 del GDPR) e tutelare i diritti degli interessati, garantendo al Titolare l'esistenza di meccanismi per fornire adeguato e celere riscontro alle richieste dei medesimi ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR;
- f. elencare nell'allegato "SGP 0310 Valutazione dei Responsabili" le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate, garantendo la loro effettiva implementazione ed impegnandosi a fornire evidenze documentali, a semplice richiesta, delle misure entro un congruo termine dalla richiesta del titolare.
- g. Indicare nell'allegato A una persona fisica all'interno della propria organizzazione che funga da punto di contatto con il titolare in merito al trattamento dei dati personali per qualsiasi richiesta ed a comunicarne nominativo e dati di contatto al titolare
- h. Indicare nell'allegato A, nei casi previsti dalla normativa, una persona fisica all'interno della propria organizzazione che funga da responsabile della protezione dei dati per qualsiasi richiesta ed a comunicarne nominativo e dati di contatto al titolare
- i. inviare al Titolare, dietro sua richiesta, il Registro delle Attività di Trattamento ex art. 30.2 GDPR nella parte relativa alle categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare stesso, nonché copia del contenuto degli accordi sottoscritti, ai sensi dell'art. 28.4 GDPR, con uno o più degli altri Responsabili;
- j. informare il Titolare nel caso in cui un'istruzione da quest'ultimo impartita non sia, a suo parere, conforme alla normativa e/o alle istruzioni di cui al presente Accordo;
- k. in generale, non determinare in modo autonomo finalità, strumenti e basi giuridiche del Trattamento dei Dati Personali, nonché i periodi di conservazione e gli ambiti di circolazione dei Dati Personali, con le responsabilità, in caso di violazione dell'obbligo, previste al successivo art. 10.3.

5.2 Il responsabile, nell'ambito della propria struttura organizzativa, provvederà ad individuare le persone fisiche appositamente autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/03 per come modificato dal D.Lgs. 101/18. Contestualmente all'autorizzazione, il responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del GDPR ed anche dal presente accordo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il responsabile, nell'autorizzare tali soggetti al trattamento, si impegna a:

- a. prescrivere che essi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati;
- b. verificare che questi ultimi applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza informatica e organizzativa adeguate al rischio;
- c. verificare che conservino in luogo sicuro i supporti informatici, e che gli stessi non contengano atti o documenti riportanti dati appartenenti alle cosiddette categorie particolari ex art. 9 del GDPR o la loro riproduzione, adottando altresì archivi protetti da serratura nel caso di trattamenti effettuati su supporto cartaceo;
- d. vincolare tali soggetti alla riservatezza o ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di collaborazione intrattenuto con le stesse, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite.

5.3 Il responsabile, e le persone da questi autorizzate al trattamento, si impegnano a trattare i dati soltanto su istruzione documentata del titolare, e non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati personali al di fuori di quelle sopra menzionate.

5.4 Qualora sorgesse la necessità di effettuare operazioni di trattamento sui dati personali, diverse ed eccezionali rispetto a quelle normalmente eseguite nell'ambito del presente accordo, il responsabile si impegna ad informare preventivamente e senza ingiustificato ritardo il titolare.

5.5 Il responsabile mette a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, realizzate dal titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo, il responsabile riconosce al titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati personali disciplinate dal presente accordo. In ogni caso, il titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a utilizzare le informazioni ricevute a soli fini di verifica.

5.6 Il responsabile del trattamento si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri eventuali sub-fornitori soltanto quei dati personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle disposizioni di cui al presente accordo, ovvero di obblighi legali o di altra natura.

5.7 Il responsabile si impegna a cooperare con il titolare in qualsiasi momento, al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati personali, e si impegna a fornire allo stesso titolare tutte le informazioni o i documenti che potranno essere richiesti da quest'ultimo, per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della richiesta espressamente formulata dal titolare.

5.8 Il responsabile del trattamento si impegna ad assistere il titolare nelle attività relative alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati ed alla consultazione preventiva all'Autorità di controllo, ai sensi degli artt. 35 e 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione.

5.9 Il responsabile, su richiesta del titolare del trattamento, coadiuva quest'ultimo nelle procedure innanzi all'Autorità di controllo o all'Autorità Giudiziaria, in relazione alle attività di trattamento dei dati personali di propria competenza.

6 FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA

6.1 Considerato che il Contratto stipulato tra le Parti potrebbe comportare che il fornitore assuma il ruolo di amministratore di sistema nel trattamento dei dati personali tramite la gestione e/o la manutenzione di sistemi, se del caso, il Responsabile del trattamento – convenendo le ulteriori istruzioni previste nell'accordo per il trattamento di dati personali, ed anche ai sensi del Provvedimento Generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008

recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) e successive specifiche integrazioni – si impegna in particolare a:

- a. individuare, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, le persone – dipendenti o collaboratori – munite dei necessari requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, cui attribuire le mansioni di amministratore di sistema definendone gli ambiti di operatività, in conformità al Provvedimento del Garante di cui sopra;
- b. conservare, aggiornare e mettere a disposizione del titolare e/o degli Organi di Controllo, l'elenco con i dati identificativi ed i recapiti degli amministratori di sistema individuati;
- c. predisporre ed attuare un idoneo sistema di controllo periodico sull'operato dei propri amministratori di sistema, fornendo a richiesta un rapporto periodico annuale al titolare sulla correttezza dell'attività di queste persone rispetto alle misure di sicurezza adottate ed alle mansioni attribuite;
- d. adottare e gestire sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici da parte delle persone qualificate come amministratore di sistema;
- e. attenersi all'applicazione delle appropriate misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche per assicurare “un livello di sicurezza adeguato al rischio” con particolare riferimento a quanto specificato negli artt. 25 e 32 del GDPR, rispetto alla tipologia ed alla mole di dati trattati;
- f. collaborare attivamente con il titolare del trattamento, per verificare costantemente che la sua organizzazione adotti adeguate misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, provvedendo altresì a segnalare prontamente ogni adeguamento eventualmente necessario;
- g. collaborare con il titolare del trattamento per la redazione e l'aggiornamento della documentazione inerente al Sistema di Gestione della Privacy, ove applicabile;
- h. predisporre un piano di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale, in merito all'efficacia delle misure di sicurezza adottate.

6.2 In relazione alla lett. b del precedente articolo, il responsabile si impegna a mantenere aggiornato l'**Allegato D** del presente accordo, riportando l'elenco dei soggetti incaricati con funzioni di Amministratore di Sistema per quanto concerne le attività di trattamento di cui al Contratto stipulato tra le Parti, sia che essi operino sotto l'autorità diretta del responsabile e nell'ambito del suo assetto organizzativo, sia in qualità di *sub-responsabili* individuati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1580831>, richiediamo il suddetto elenco.

7 FACOLTÀ DELLE PARTI

7.1 Il Titolare ha facoltà di:

- a. riservarsi di addebitare al Responsabile i costi e le spese sostenute per controlli, attività di revisione e/o ispezione, qualora esse originino da verificate mancanze del Responsabile con riferimento agli obblighi stabiliti dalla Normativa Applicabile o all'inosservanza del Contratto o del presente Accordo;
- b. inoltrare al Responsabile, senza ingiustificato ritardo, ogni richiesta da parte degli Interessati;

- c. richiedere la collaborazione del Responsabile, ove possibile e tenuto conto della natura del Trattamento, nelle attività relative all'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti formulate dagli Interessati secondo la Normativa Privacy;
- d. effettuare controlli o ispezioni presso il Responsabile senza preavviso qualora abbia documentato motivo di ritenere che il Responsabile abbia commesso una violazione della Normativa e/o delle istruzioni di cui al presente Accordo o si sia verificata una Violazione di Dati;
- e. avvalersi di altri Responsabili del Trattamento in relazione ai Dati e/o ad attività di Trattamento su questi ultimi analoghe a quelle necessarie al fine dell'esecuzione del Contratto di Fornitura.

7.2 Ciascuna Parte ha facoltà di aderire a Codici di Condotta e/o a Meccanismi di Certificazione.

8 OBBLIGHI DELLE PARTI

8.1 Le Parti si obbligano reciprocamente a:

- a. comunicare, a richiesta, i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati e del Rappresentante eventualmente nominato da ciascuna;
- b. informare l'altra Parte di ogni richiesta, ordine o controllo da parte di una o più Autorità da soggetti da queste autorizzati e/o delegati (a mero titolo di esempio, la Polizia Giudiziaria o l'Autorità Giudiziaria di qualunque Paese del mondo) in qualunque modo o misura rilevanti ai fini dell'esecuzione del Contratto e/o del presente Accordo;
- c. mettere tempestivamente al corrente l'altra Parte di ogni eventuale circostanza che impedisca a ciascuna di adempiere agli impegni di cui al presente Accordo.

9 RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

9.1 Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni richiesta di risarcimento di danni patrimoniali e/o non patrimoniali da parte degli Interessati cagionati, in via diretta o mediata, da proprio inadempimento degli impegni dedotti nel presente Accordo, nonché da violazioni della Normativa Privacy commesse da ciascuna Parte.

9.2 Il Titolare risponde dei danni patrimoniali e non patrimoniali:

- a. nei confronti del Responsabile, esclusivamente nel caso di proprio inadempimento alle disposizioni di cui al presente Accordo, salva la dimostrazione che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile;
- b. nei confronti degli Interessati, per ogni violazione della Normativa Privacy derivante da causa a sé imputabile, con diritto di regresso dal Responsabile per la parte di responsabilità di quest'ultimo.

9.3 Il Responsabile risponde dei danni patrimoniali e non patrimoniali:

- a. da chiunque subiti derivanti da proprio inadempimento alle disposizioni di cui al presente Accordo o degli obblighi a suo carico previsti dalla Normativa Privacy, salva la dimostrazione che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile;
- b. nei confronti del Titolare, in ogni caso, del mancato o inesatto adempimento degli obblighi da parte degli altri Responsabili, come previsto dall'art. 28.4 del GDPR;
- c. nel caso in cui (anche mediante la mancata osservanza delle legittime istruzioni del Titolare) determini autonomamente mezzi e finalità del Trattamento, come previsto dall'art. 28.10 del GDPR.

9.4 Qualora il Contratto preveda limitazioni o esclusioni di responsabilità a beneficio di entrambe o di una sola delle Parti, tali limitazioni o esclusioni valgono anche per eventuali pretese avanzate nei confronti di ciascuna Parte in relazione al presente Accordo integrativo.

9.5 Le disposizioni sulla responsabilità o sulla manleva eventualmente previste nel Contratto restano invariate ove non diversamente qui specificato.

10 DIRITTI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

10.1 Il responsabile ha diritto di ricevere adeguato preavviso dal Titolare in merito all'effettuazione da parte di quest'ultimo di controlli, attività di revisione e/o ispezione, salvo quanto previsto all'art. 13

11 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

11.1 Con il presente accordo, il titolare conferisce autorizzazione scritta generale al responsabile per poter ricorrere ad eventuali ulteriori responsabili del trattamento (*cosiddetti "sub-responsabili"*), nell'esecuzione del Contratto. Il responsabile, pertanto, si obbliga ad informare il titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione da parte sua di altri soggetti sub-responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

11.2 Il responsabile non è autorizzato a stipulare nessun accordo con sub-responsabili stabiliti al di fuori dell'Unione Europea, senza previo accordo e/o autorizzazione scritta da parte del titolare del trattamento. Fermo restando ciò, il responsabile si impegna a stipulare, con eventuali sub-responsabili stabiliti in un Paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, un accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite clausole contrattuali adottate dalla stessa Commissione Europea con Decisione 2010/87/EU del 5 febbraio 2010 – e successive modifiche.

11.3 Nel caso in cui il responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il responsabile medesimo si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla normativa vigente, e garantisca la tutela dei diritti degli Interessati.

11.4 Il responsabile si impegna altresì a stipulare con i sub-responsabili specifici contratti, o altri atti giuridici, a mezzo dei quali il responsabile stesso descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal titolare sul responsabile ai sensi della normativa vigente e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente accordo e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

11.5 Nel caso in cui il responsabile del trattamento ricorra a soggetti sub-responsabili per le attività di trattamento di cui al presente accordo, il medesimo responsabile è tenuto a compilare in ogni sua parte – e mantenere aggiornato, informando il titolare circa eventuali modifiche successive – l'**Allegato C** del presente accordo.

11.6 Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il responsabile riconosce di conservare nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, e pertanto si impegna a manlevare e tenere indenne il titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione possa derivare allo stesso titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi, e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali, da parte del responsabile e degli eventuali sub-responsabili dallo stesso individuati.

12 MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

12.1 Il responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente accordo, per sé e per le persone autorizzate al trattamento nell'ambito del suo assetto organizzativo, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, fornendo assistenza al titolare nel garantire il rispetto della medesima.

12.2 Il responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso – in modo accidentale o illegale – a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; le misure adottate dovranno avere l'obiettivo di minimizzare il rischio di trattamenti dei dati non consentiti, ovvero non conformi alle finalità per cui gli stessi dati sono stati raccolti.

12.3 Il responsabile applicherà le misure di sicurezza di cui al punto precedente, impegnandosi in particolare a:

- a. adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti emanati dall'Autorità di controllo competente ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (*European Data Protection Board, EDPB*):
 - i. se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali,
 - ii. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento,
 - iii. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- b. fornire al Titolare una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al trattamento dei dati personali;
- c. istituire e mantenere il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'articolo 30 del GDPR, e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
- d. comunicare al Titolare il nominativo ed i dati di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell'articolo 37 del GDPR;
- e. non trasferire i dati personali trattati per conto del Titolare al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, ovvero dal Titolare stesso.

12.4 Le Parti, in ragione degli eventuali sviluppi della tecnologia adottata nelle operazioni di trattamento di cui al presente documento, convengono che il rispetto del livello di sicurezza del trattamento prescritto dalla normativa vigente possa richiedere frequenti e ricorrenti cambiamenti e miglioramenti delle misure di sicurezza adottate. A tal riguardo, le Parti medesime si impegnano – ciascuna per la propria competenza – all'implementazione di eventuali cambiamenti significativi delle misure di sicurezza, ove richiesti dalla normativa applicabile ovvero dalle autorità competenti, ivi inclusa l'eventuale conseguente modifica dei contenuti del Contratto e del presente accordo.

13 TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA-UE

13.1 Il responsabile si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra-UE che non garantiscano un livello adeguato di tutela, ovvero in assenza degli strumenti di tutela previsti dal Capo V del Regolamento UE 2016/679.

13.2 Resta inteso tra le Parti che il responsabile del trattamento dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente accordo.

13.3 Il responsabile è altresì obbligato a comunicare immediatamente al titolare del trattamento il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- a. Mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra; oppure
- b. Qualsiasi modifica delle modalità e delle finalità del trasferimento dei dati personali trattati per conto del titolare all'estero.

14 CONTROLLI, VERIFICHE E AUDIT

14.1 Il titolare del trattamento si riserva la possibilità di effettuare verifiche in merito al rispetto, da parte del responsabile, del presente accordo e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

14.2 Il responsabile si impegna a supervisionare e controllare direttamente l'operato dei soggetti dallo stesso autorizzati al trattamento.

14.3 Nel caso in cui venga rilevato che un'istruzione impartita dal titolare violi le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, il responsabile del trattamento si obbliga ad informarne tempestivamente il titolare.

14.4 Il responsabile del trattamento, inoltre, riconosce al titolare il diritto di effettuare controlli (*audit*) relativamente alle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate per conto del medesimo titolare. A tal fine, il titolare si riserva la possibilità di sottoporre periodicamente al responsabile un questionario sul livello di sicurezza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, che dovrà essere debitamente compilato e restituito, e ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, eventualmente anche presso le sedi del responsabile.

14.5 Anche per le finalità sopra esposte, il responsabile è tenuto a mettere a disposizione in qualunque momento, previa richiesta del titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo, ed è altresì tenuto a contribuire alle attività di revisione realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, comprese le ispezioni.

15 VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI

15.1 In caso di *data breach*, ovvero sia di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal responsabile per conto del titolare, il responsabile si impegna:

- a. ad informare il titolare nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso al massimo entro le 24 ore successive all'individuazione dell'evento;

- b. a fornire la più ampia collaborazione al titolare medesimo, nonché alle Autorità di controllo competenti e coinvolte, al fine di soddisfare ogni obbligo imposto dalla normativa vigente – come ad esempio: la notifica della violazione dei dati personali all'Autorità di controllo competente, ai sensi dell'art. 33 del GDPR; l'eventuale comunicazione della violazione dei dati personali agli Interessati, ai sensi dell'art. 34 del GDPR;
- c. a fornire una descrizione ampia ed esaustiva della natura della violazione dei dati personali, delle categorie e del numero approssimativo di Interessati coinvolti, nonché delle categorie e del numero approssimativo di dati in questione, individuando una stima dell'impatto della violazione dei dati personali sull'organizzazione del titolare e sugli Interessati coinvolti, nonché le misure adottate – o di cui prevedere l'adozione – per mitigare i rischi;
- d. ad attivarsi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo azioni correttive al titolare del trattamento ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dallo stesso.

16 ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

16.1 Nel caso in cui il responsabile, in riferimento alle attività di trattamento effettuate per conto del titolare, riceva istanze dai soggetti Interessati per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, lo stesso responsabile si impegna a:

- a. darne tempestiva comunicazione scritta al titolare, al più entro le successive 48 ore e senza ingiustificato ritardo, allegando altresì copia della richiesta;
- b. tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti pervenute.

16.2 In particolare, ove applicabile e in considerazione delle attività di trattamento affidategli, il responsabile dovrà fornire supporto al titolare, entro le successive 48 ore a decorrere dalla richiesta inoltrata da quest'ultimo e senza ingiustificato ritardo, al fine di garantire agli Interessati l'esercizio del:

- a. diritto di accesso, ai sensi dell'art. 15 del GDPR;
- b. diritto di rettifica od integrazione, ai sensi dell'art. 16 del GDPR;
- c. diritto alla cancellazione, ai sensi dell'art. 17 del GDPR;
- d. diritto di limitazione del trattamento, ai sensi dell'art. 18 del GDPR;
- e. diritto di ricevere comunicazione in merito ad eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento dei propri dati, ai sensi dell'art. 19 del GDPR;
- f. diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del GDPR;
- g. diritto di opposizione, ai sensi dell'art. 21 del GDPR;
- h. diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, ai sensi dell'art. 22 del GDPR.

17 DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

- 17.1 Il presente accordo per il trattamento di dati personali decorre a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed avrà efficacia fintanto che sarà vigente il Contratto stipulato tra le Parti, fatti salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere.
- 17.2 Qualora il Contratto tra le Parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche il presente accordo verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed ogni successiva attività di trattamento dei dati personali sarà effettuata dal responsabile in qualità di autonomo titolare.
- 17.3 Entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di cessazione del Contratto, il responsabile s'impegna ad interrompere ogni trattamento effettuato per conto del titolare, nonché a restituire e/o cancellare i dati personali detenuti, secondo le indicazioni appositamente ricevute dal titolare del trattamento. Il tempo indicato è da intendersi come tempo tecnico necessario per il completamento delle verifiche sui dati personali da restituire o cancellare.
- 17.4 In ogni caso, le sopra citate operazioni di restituzione o cancellazione dei dati personali, saranno svolte con il coordinamento del titolare del trattamento. Restano salvi i casi in cui la conservazione dei dati da parte del responsabile sia richiesta dalla normativa vigente, o per altre legittime finalità.
- 17.5 In entrambi i casi sopra descritti – sia nel caso di restituzione dei dati, che della loro cancellazione – il responsabile provvederà a rilasciare al titolare, dietro sua esplicita richiesta, apposita dichiarazione scritta riportante l'attestazione che presso il responsabile non esiste alcuna copia dei dati personali trattati e/o conservati per conto del titolare. Il titolare del trattamento si riserva, pertanto, il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della suddetta dichiarazione.

18 MANLEVA E VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

- 18.1 Il responsabile, con la sottoscrizione del presente accordo, s'impegna a mantenere indenne il titolare del trattamento da ogni responsabilità o danno, ivi incluse le spese legali o altro onere, che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che sia imputabile a fatto, comportamento od omissione del responsabile, ovvero dei soggetti da questi autorizzati al trattamento, incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- 18.2 Il responsabile si impegna a comunicare prontamente al titolare del trattamento eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità al corretto espletamento dell'incarico.
- 18.3 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, par. 5, del Regolamento UE 2016/679, il titolare ha il diritto di reclamare dal responsabile del trattamento il risarcimento del danno pagato all'interessato o a terzi, per la parte corrispondente alla sua parte di responsabilità.
- 18.4 Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento UE 2016/679, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente accordo relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali, ovvero di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento degli obblighi in capo al responsabile del trattamento ai sensi della normativa vigente, il medesimo responsabile sarà considerato quale autonomo titolare del trattamento e ne risponderà direttamente.

19 DISPOSIZIONI FINALI

- 19.1 Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Qualora nella lettura ed interpretazione del presente documento dovessero sorgere dubbi sul significato da attribuire ai termini e alle espressioni utilizzati, dovrà farsi riferimento, ove possibile, al significato attribuito dalla normativa nazionale e sovranazionale vigente in materia di protezione dei dati

personali oppure, in subordine, all'interpretazione più idonea a garantire il rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679.

19.2 Con il presente accordo, si intende espressamente revocato e sostituito integralmente ogni altro contratto o atto giuridico tra le Parti, inerente al trattamento dei dati personali.

19.3 I rapporti tra il Titolare ed il Responsabile con riferimento al Trattamento dei Dati Personali sono disciplinati nel modo indicato nell'Accordo; qualsiasi concessione o prassi che si discosti dalla disciplina sopra descritta non deve intendersi come modificatrice del rapporto che rimane, perciò, regolamentato esclusivamente dall'Accordo.

19.4 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

19.5 L'eventuale tolleranza di ciascuna della Parti ai comportamenti dell'altra posti in essere in violazione dell'Accordo, o la loro mancata contestazione, non costituisce rinuncia (totale o parziale) ai diritti e/o azioni derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni ivi previste.

19.6 Le spese di eventuale registrazione, così come ogni altro onere o imposta derivante dalla stipula dell'Accordo o dalla sua esecuzione saranno a carico della Parte che, con il suo comportamento, abbia reso necessaria la registrazione, salva diversa previsione inderogabile di legge.

19.7 I diritti e i rimedi qui inclusi non hanno carattere esclusivo, ma si aggiungono agli altri diritti e rimedi disponibili secondo la legge applicabile (tra i quali ad es. quelli cautelari).

19.8 In caso di contrasto fra annotazioni e/o dichiarazioni di qualunque genere effettuate dalle Parti, queste ultime espressamente concordano che faranno fede unicamente le annotazioni prodotte dal Titolare e messe a disposizione del Responsabile dietro sua motivata richiesta.

19.9 Se una o più delle disposizioni dell'Accordo fosse giudicata nulla o inapplicabile da una qualunque Autorità, tale disposizione dovrà ritenersi cancellata dall'Accordo e le rimanenti disposizioni dell'Accordo rimarranno e continueranno a rimanere pienamente valide ed efficaci.

19.10 Qualsiasi modifica all'Accordo, salvo dove diversamente previsto, deve essere concordata con atto sottoscritto da entrambe le Parti.

19.11 Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Contratto di Fornitura e alla Normativa Applicabile.

19.12 Salvo espressa pattuizione contraria, il presente Accordo si applica anche ai Contratti di Fornitura stipulati tra le stesse Parti successivamente a quelli indicato in premessa, che comportino trattamenti di dati identici; in caso di trattamenti differenti o ulteriori, le Parti redigeranno e sottoscriveranno di comune accordo documenti aggiuntivi a modifica e/o integrazione del presente Accordo; le Parti escludono espressamente che tali accordi aggiuntivi abbiano valore novativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1230 cod. civ..

19.13 Ove non diversamente indicato, tutte le comunicazioni da inviarsi in esecuzione del presente Accordo dovranno essere formulate per iscritto e dovranno ritenersi ricevute alla data della loro ricezione, se spedite a mezzo PEC, ovvero il giorno del loro invio, se trasmesse a mezzo e-mail, ai recapiti contenuti in epigrafe o sui Pubblici Elenchi.

19.14 Le Parti del presente accordo per il trattamento, si impegnano, per tutta la durata del trattamento, a garantire il rispetto dei vincoli contenuti nell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del GDPR, e nelle "clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento" emanate con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione Europea del 4 giugno 2021 riportate nella loro versione integrale al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0915&from=IT> .

20 LEGGE APPLICABILE E GIUDICE COMPETENTE

20.1 L'Accordo è sottoposto alla legge italiana, e alla normativa europea ove direttamente applicabile. Le Parti convengono che, in caso di contrasto su questioni nascenti dal presente Accordo o ad esso relative, prima di adire le vie giudiziali coopereranno in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tra loro insorta con l'assistenza di avvocati, seguendo la procedura di negoziazione assistita prevista dagli artt. 2 e segg. del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014.

20.2 Il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita sopra prevista costituisce causa di improcedibilità della domanda giudiziale, ma non preclude la concessione di provvedimenti monitori, urgenti e cautelari né la trascrizione della domanda giudiziale.

20.3 Qualora dovesse fallire il tentativo di composizione bonaria, per qualunque controversia dovesse sorgere in merito alla validità, e/o all'interpretazione e/o all'esecuzione dell'Accordo, le Parti convengono la giurisdizione esclusiva del Giudice italiano e la competenza esclusiva del Foro di competente.

Allegati:

- A. Recapiti del referente del responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati
- B. Caratteristiche del trattamento
- C. Soggetti sub-responsabili
- D. Amministratori di sistema
- E. SGP 0310 Modulo di valutazione dei responsabili del trattamento

Data ____ / ____ / ____

Il titolare del trattamento

Il responsabile del trattamento

(timbro e firma)

(timbro e firma)

ALLEGATO A – RECAPITI DEL REFERENTE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E DEL DPO

Nome e Recapito telefonico	
Indirizzo E-mail	
Indirizzo PEC	
Recapito del DPO ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ ove il responsabile della protezione dei dati non sia stato designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, il responsabile del trattamento allega al presente documento copia del documento attestante le valutazioni effettuate a tal proposito

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO

Categorie di destinatari dei dati ⁽²⁾	
Trasferimento dei dati extra-UE ⁽³⁾	
Valutazione dei rischi del trattamento	
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ⁽⁴⁾	
Ultimo aggiornamento dell'allegato	____/____/____

⁽²⁾ ove presenti

⁽³⁾ ove applicabile, specificare il Paese destinatario dei dati

⁽⁴⁾ ove sussistano le circostanze di cui all'art. 35 del GDPR, il responsabile del trattamento fornisce tutte le informazioni necessarie al fine di supportare il titolare nella valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ivi inclusa l'eventuale DPIA effettuata sul Servizio e/o sul sistema adottato

AMBITO DI TRATTAMENTO CONSENTITO E FINALITÀ DI TRATTAMENTO

Il **Titolare** del trattamento concorda con il Responsabile i seguenti ambiti di trattamento dei dati:

A) Categorie di interessati:

- Utenti/Pazienti
- Volontari
- Familiari/Care giver degli utenti/pazienti
- Familiari del personale di ASST
- Visitatori
- Fornitori
- Collaboratori/Dipendenti
- Altro _____

B) Tipi di dati personali:

- Dati anagrafici e di contatto
- Dato etnico
- Dati economici (es. Coordinate bancarie, Livello retributivo, Premialità, Posizione debitoria, ecc)
- Opinioni politiche
- Convinzioni religiose o filosofiche
- Appartenenza sindacale
- Dati genetici
- Dati biometrici
- Dati Giudiziari
- Dati Biometrici
- Dati relativi alla salute
- Vita/Orientamento sessuale

- Dati relativi a condanne penali
- Immagini fotografiche
- Immagini video
- Immagini iconografiche
- RegISTRAZIONI audio/video
- Dati relativi agli accessi dell'interessato ai sistemi IT (es. log, indirizzo IP)
- Altro _____

C) Natura e finalità del trattamento necessari all'esecuzione degli accordi vigenti:

- Consultazione dei dati
- Registrazione dei dati
- Raccolta
- Organizzazione
- Strutturazione
- Adattamento o modifica
- Estrazione
- Custodia dei dati
- Comunicazione a terzi dei dati
- Cancellazione dei dati, Distruzione e smaltimento dei data base (informatici e cartacei)
- Altro _____

D) Durata del trattamento:

- Occasionale sino al termine dell'accordo
- Sistemático sino al termine dell'accordo
- Oltre al termine dell'accordo per soddisfare tale obbligo di legge _____ (indicare i riferimenti di legge cui è oggetto il Responsabile del Trattamento)

E) Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del Trattamento:

Oggetto della prestazione offerta

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO E LA FONDAZIONE EDO ED ELVO TEMPIA VALENTA ONLUS DI BIELLA PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE

Modalità di accesso ai dati (es. da remoto, sul campo)

Motivazioni specifiche che rendono necessario il trattamento

ESECUZIONE DI ESAMI DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE

MISURE DI SICUREZZA MINIME

Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto dal o dai responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente.

MISURE DI SICUREZZA	SI/NO/NON APPLICABILE	Descrizione
MISURE DI GESTIONE CONTROLLO DELLE POLITICHE PRIVACY		
<i>Indicare eventuali Certificazioni rilevanti ai fini della privacy dei dati acquisiti</i>		
<i>Indicare data dell'ultima indagine sui rischi privacy</i>		
<i>Elenco degli Amministratori di Sistema e relativa mansione</i>		

<i>L'azienda ha stabilito politiche che assicurano il controllo e riesame periodico delle misure stabilite a protezione dei dati personali</i>		
<i>L'azienda ha stabilito delle misure per assicurare l'esercizio dei diritti degli interessati e pronta gestione dei reclami</i>		
<i>L'azienda ha stabilito delle misure di controllo per assicurare il principio di minimizzazione dei trattamenti</i>		
<i>L'azienda ha stabilito un piano di disaster recovery e business continuity</i>		
<i>L'azienda testa periodicamente l'efficacia del piano di disaster recovery e business continuity</i>		
<i>Esiste un sistema di controllo che consente il trattamento SOLO sino al raggiungimento dei termini massimi di conservazione stabiliti.</i>		
RISCHIO RISERVATEZZA		
<i>Il personale autorizzato è formalmente identificato e vi è evidenza delle istruzioni fornite</i>		
<i>Sono stabilite misure volte a limitare l'accesso a personale non autorizzato agli spazi fisici</i>		
<i>Sono stabilite misure volte a limitare l'accesso a personale non autorizzato alle banche dati digitali</i>		

<i>Sono stabilite misure per tracciare le operazioni effettuate da personale autorizzato</i>		
<i>Le politiche di accesso stabilite sono verificate periodicamente</i>		
<i>Esistono sistemi di controllo automatici volti a limitare l'accesso ai locali in cui si effettua il trattamento</i>		
<i>Esistono sistemi antivirus e firewall volti a bloccare tentativi di accesso non autorizzato dal web</i>		
<i>Le banche dati in vostro possesso sono cifrate</i>		
RISCHIO PERDITA E CANCELLAZIONE		
<i>Dove previsto l'affidamento di copia delle informazioni esistono misure per assicurare la rintracciabilità delle informazioni</i>		
<i>Dove previsto l'affidamento di copia delle informazioni esistono misure per il ripristino di una copia dei dati affidati</i>		
<i>Dove previsto l'affidamento di copia delle informazioni esistono misure per testare l'efficacia delle procedure di backup stabilite</i>		
RISCHIO DI NON COMPLETA O CORRETTA COMPILAZIONE DEI DATI		
<i>Dove previsto dall'incarico, il personale adotta misure di controllo per assicurare la completa e corretta registrazione dei dati</i>		

<i>Dove previsto dall'incarico, esistono delle forme di controllo indipendenti o effettuate da terze parti a garanzia della completezza e correttezza dei dati registrati</i>		
---	--	--

ALLEGATO C – SOGGETTI SUB-RESPONSABILI

☐ Il responsabile del trattamento NON affida a sub-fornitori attività che implicino trattamento di dati personali

ID	Ragione sociale	Sede legale	E-mail/PEC	Recapito del DPO	Ambito di trattamento
1					
2					
3					
Ultimo aggiornamento dell'allegato			____ / ____ / ____		

ALLEGATO D – AMMINISTRATORI DI SISTEMA

☐ Il responsabile del trattamento NON svolge attività che implicino il ruolo di Amministratore Di Sistema

ID	Nome e Cognome ⁽¹⁾	Ragione Sociale ⁽²⁾	Recapito E-mail/Telefono	Sistemi Amministrati
1				
2				
3				
4				

Ultimo aggiornamento dell'elenco	___/___/___

⁽¹⁾ se soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/03 e dell'art. 29 del Reg. UE 2016/679

⁽²⁾ se soggetti individuati quali sub-responsabili ai sensi dell'art. 28, parr. 2 e 4, del Regolamento UE 2016/679

ALLEGATO E

SGP 0310 MODULO DI VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Al fine di garantire che le attività di trattamento di dati personali effettuate soddisfino i requisiti del Regolamento UE 2016/679 ("General Data Protection Regulation"), nonché del D.Lgs. 196/03 per come modificato dal D.Lgs. 101/18, **IL TITOLARE** (di seguito, semplicemente il "titolare") ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28, paragrafo 1, del suddetto Regolamento UE 2016/679.

Pertanto, Vi invitiamo a compilare il seguente modulo in ogni sua parte, in modo tale da poter valutare che le garanzie che la Vostra Organizzazione presenta, siano adeguate alla soddisfazione dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza del trattamento.

In data 4 giugno 2021 la commissione UE 2021/915 ridefinisce le clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

Pertanto, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera h), del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento si riserva altresì di verificare, in ogni momento, quanto di seguito dichiarato.

Check list completata da	
Checklist compilata in data	

SEZIONE A – DATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Come da nota esplicativa dell'Allegato III citato nella "DECISIONE DI ESECUZIONE", si dichiara ***“Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente”, “Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto dal o dai responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche”.***

Riepilogo sezioni

SEZIONE A – DATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 3

SEZIONE B – MISURE ORGANIZZATIVE 5

SEZIONE C – MISURE TECNICHE 7

SEZIONE A – DATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Domande		Risposte
1	Trattate per conto del titolare dati personali, oltre quelli indicati nell'accordo ex art. 28 e/o contratto?	<input type="checkbox"/> Sì (rispondere sì se si effettuano ulteriori trattamenti non indicati nel presente accordo) <input checked="" type="checkbox"/> No (rispondere no se non sono in atto ulteriori trattamenti)
2	Trattate per conto del titolare dati personali di altre categorie di interessati, oltre quelle indicate nell'accordo ex art. 28 e/o contratto?	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
3	I dati personali sono e/o saranno trattati - per conto del titolare - per finalità o scopi diversi da quelli indicati nell'accordo ex art. 28 e/o contratto?	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
4	Ove applicabile, specificare le finalità o gli scopi diversi di cui alla domanda precedente.	<input checked="" type="checkbox"/> Non applicabile Evidenze fornite:

5	Quali sono le tipologie di dati trattati per conto del titolare?	Evidenze fornite: DATI PERSONALI, SANITARI E GENETICI DEI PAZIENTI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE _____
6	Quali sono le modalità di trattamento dei dati?	<input type="checkbox"/> Solo elettronica <input type="checkbox"/> Solo cartacea <input checked="" type="checkbox"/> Mista elettronica/cartacea
7	Specificare i luoghi (indicando anche dove si trovano i server, se presenti) dove il responsabile, gli autorizzati al trattamento e gli eventuali sub-responsabili trattano i dati personali per conto del titolare.	Evidenze fornite: _____
8	Precisare se l'hosting e gli ulteriori trattamenti dei dati personali effettuati per conto del titolare, sono limitati allo Spazio Economico Europeo (SEE).	<input checked="" type="checkbox"/> Trattamenti eseguiti all'interno dello SEE <input type="checkbox"/> Trattamenti eseguiti anche all'esterno dello SEE, ed in particolare: _____
9	Nel caso in cui i dati personali siano trattati per conto del titolare <u>al di fuori dello SEE</u> , descrivere le misure di salvaguardia ai sensi degli artt. 46 e 47 GDPR per garantire che i dati siano adeguatamente protetti al di fuori dello SEE (per esempio: Clausole Contrattuali Standard Europee).	<input checked="" type="checkbox"/> Non applicabile Evidenze fornite: _____
10	È stata effettuata la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), nei casi in cui i servizi oggetto della fornitura presentino, per gli interessati, rischi elevati e/o uso di nuove tecnologie derivanti da utilizzi innovativi o applicazioni di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative (riconoscimento biometrico, geolocalizzazione, etc.) e/o trattamenti di dati su larga scala e/o trattamenti di categorie particolari di dati personali? Se sì, trasmettere al titolare tale documento.	<input checked="" type="checkbox"/> Sì (specificare) <input type="checkbox"/> No

	<input type="checkbox"/> Non applicabile
--	--

SEZIONE B – SICUREZZA - MISURE ORGANIZZATIVE

Domande		Risposte	
1	Tutti gli autorizzati al trattamento hanno ricevuto le istruzioni per il trattamento dei dati personali nel quale sono coinvolti mediante lettera di incarico (ex art. 29 GDPR)?	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
2	Tutte le persone autorizzate al trattamento partecipano, su base annuale, a corsi di formazione incentrati sugli obblighi previsti dalle normative vigenti in tema di protezione dei dati?	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
3	Gli autorizzati coinvolti nel trattamento sono stati informati del dovuto obbligo di segretezza e riservatezza ai sensi dell'art. 2105 c.c.	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
4	Avete adottato un registro delle attività di trattamento (ex art. 30 GDPR par. 2), in qualità di responsabile del trattamento? Se così fosse, ogni quanto tempo viene aggiornato?	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No Aggiornato ogni: ANNO _____
5	È stato nominato il Data Protection Officer (DPO), e quali sono i suoi dati di contatto?	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No Dati di contatto: _____
6	Avete adottato misure organizzative interne volte a prevenire e gestire eventuali violazioni dei dati personali oggetto di trattamento (procedura di data breach ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR)? Se sì, elencare qui le evidenze fornite.	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No Evidenze fornite: _____

7	Avete un indirizzo e-mail o call center dedicato alla segnalazione di eventuali violazioni dei dati personali?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Recapito: _____
8	Vi avvalete della collaborazione di sub-responsabili per la fornitura dei servizi offerti al titolare del trattamento? In caso affermativo, avete richiesto l'autorizzazione scritta al titolare del trattamento, prima di ricorrere a tali sub-responsabili per l'esecuzione delle attività di trattamento effettuate per conto dello stesso? Si prega di produrre l'elenco dei sub-responsabili, aggiornato alla data di compilazione della presente checklist.	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Evidenze fornite: _____
9	Ogni sub-responsabile è tenuto a compilare questa checklist, sia al momento della sua autorizzazione, sia con cadenza annuale. Avete verificato (e verificate almeno una volta all'anno) l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative di ciascun sub-responsabile autorizzato, attraverso la presente checklist?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Non applicabile
10	Ciascun sub-responsabile viene autorizzato sulla base di un atto il cui contenuto è sostanzialmente conforme a quello intercorrente tra il titolare ed il responsabile, relativamente ai doveri ed alle responsabilità del sub-responsabile?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Non applicabile
11	Descrivere la procedura e soluzione adottata per il controllo degli accessi fisici	<input checked="" type="checkbox"/> Non applicabile Evidenze fornite: _____

SEZIONE C – SICUREZZA - MISURE TECNICHE

Domande	Risposte
<p>1</p> <p>Disponete di certificazioni specifiche riferite alla sicurezza del trattamento dati e dati personali?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Evidenze fornite:</p> <p>_____</p>
<p>2</p> <p>Avete predisposto misure tecniche volte a prevenire il trattamento di dati personali per scopi diversi da quelli previsti dall'accordo al trattamento?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>Evidenze fornite:</p> <p>_____</p>
<p>3</p> <p>Disponete di misure tecniche in grado di consentire la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento, la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati personali su richiesta del titolare e/o al termine del contratto intercorrente con lo stesso? Si prega di descriverle o produrne documentazione.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>Evidenze fornite:</p> <p>_____</p>
<p>4</p> <p>Disponete di misure tecniche in grado di consentire la restituzione dei dati personali al titolare, su sua richiesta e/o al termine del contratto? Si prega di descriverle o produrne documentazione.</p>	<p><input type="checkbox"/> Si</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Evidenze fornite:</p> <p>_____</p>

5	Gli accessi delle persone autorizzate al trattamento ai sistemi IT sono protetti da ID e password personali?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
6	Sono state adottate policy relative alla gestione, rotazione, scadenza e blocco delle password per tutti i sistemi adottati e distribuiti?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Evidenze fornite:
7	Disponete di un sistema per garantire la registrazione degli eventi?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
8	Le persone autorizzate al trattamento utilizzano account condivisi per accedere ai dati personali?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
9	È prevista una periodica revisione degli account? (Account disabilitati, autorizzati dismessi, profili di autorizzazione cambiati.	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Cadenza di verifica in mesi: _____
10	Disponete di misure tecniche che consentono l'accesso ai dati personali solo a sub-responsabili del trattamento autorizzati da apposito accordo o contratto di servizi? Si prega di descriverle o produrne documentazione.	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No, non applicabile Evidenze fornite:
11	Disponete di certificazione/garanzia di processi e prodotti	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non applicabile

12	Avete adottato misure volte a ridurre al minimo il rischio che gli interessati siano identificati, e misure volte a mitigare gli effetti negativi per gli interessati in caso di violazione dei dati personali? (es. pseudonimizzazione, crittografia, visibilità dei dati personali limitata al solo set di informazioni necessario per le singole attività di elaborazione)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Evidenze fornite: <hr/>
13	Avete in atto una procedura di emergenza e di business continuity da seguire in caso di violazione dei dati personali?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Allegare soluzione adottata <hr/>
14	È stata predisposta una procedura per l'eventuale di collaborazione con il Titolare del trattamento per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli artt.15-22 del GDPR?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non applicabile
15	Vengono distribuiti servizi tramite cloud?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Dove sono situati i server:
16	Per quanto tempo vengono conservati i dati?	Periodo di conservazione, o criterio per stabilire tale periodo: COME DA DISPOSIZIONI NORMATIVE
17	Disponete di misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
18	Il sistema informativo e gli ambienti deputati al trattamento sono sottoposti, almeno una volta all'anno, a penetration test e/o vulnerability assessment?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

19	Avete in essere altre procedure tecniche che vengono regolarmente eseguite al fine di verificare l'adeguatezza delle misure di sicurezza volte a proteggere l'accesso ai dati personali? Si prega di descriverle o produrne documentazione.	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Evidenze fornite: <hr/>
20	Tutti i supporti cartacei contenenti i dati personali sono conservati in armadi chiusi a chiave?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non applicabile
21	Sono state adottate misure e piani antincendio e anti allagamento dei locali in cui sono conservati i dati in formato cartaceo?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non applicabile
22	È stata adottata una procedura per la corretta distruzione e/o pulizia di: documenti cartacei e/o i supporti magnetici/ottici, hd di pc/server/NAS/DVR/NVR etc	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
23	È stata valutata l'adozione dell'encryption in funzione dei dispositivi o dei data base?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Evidenze fornite:
24	È prevista una policy aziendale che verifichi periodicamente le regole di accesso ai sistemi? (verifica regole firewall, VPN, Access point)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
25	I dati di produzione sono consentiti e limitati solo agli ambienti di produzione. In casi eccezionali e con le approvazioni necessarie, gli ambienti di test e di sviluppo possono elaborare dati personali (reali) nella misura in cui siano protetti come gli ambienti di produzione. Gli ambienti di test e di sviluppo, così come quelli di pre-produzione, utilizzano dati resi anonimi?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non applicabile

26	Protegete i dati personali durante la trasmissione su reti aperte, pubbliche o non attendibili, con l'implementazione della strong cryptography o l'utilizzazione di protocolli sicuri?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
27	Sono utilizzati strumenti di sicurezza per monitorare e controllare il flusso di dati personali attraverso gli endpoint e verso le reti esterne?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
28	È stato adottato un sistema di logging degli accessi in qualità di AdS come da norma?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
29	In caso di fornitura di software e/o applicativi, viene garantita la conformità <i>privacy by design</i> prevista dall'art. 25 del GDPR? Indicare la conformità.	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Non applicabile

NOTE
